



COMUNE DI BLUFI

(PROVINCIA DI PALERMO)

^^^ ^^

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.4.2004 con Delibera n. 13. Modificato con Deliberazione Consiliare n. 54 del 27.11.2007 - Modificato ulteriormente con Deliberazione n. 16 del 30.11.2015, del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale. Modificato altresì con Deliberazione Consiliare n. 4 dell'11.2.2021.

Pubblicato all'Albo Pretorio On line dal 12 al 28 Febbraio 2021

CAPO I

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 1 – FINALITA' DEI SERVIZI

Mediante la realizzazione dei servizi socio-assistenziali il Comune di Blufi, nel quadro dei principi sanciti dalla L.R. 22/86 e successive modifiche e integrazioni, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonché quelle di emarginazione sociale;
- b) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di superare situazioni di disagio economico-sociale, mediante erogazione di idonei interventi;
- c) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno;
- d) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentono il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) garantire ai cittadini che usufruiscono dei servizi la libera scelta tra le possibili prestazioni previste dal presente regolamento;
- f) integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio;
- g) assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Le prestazioni e gli interventi assistenziali sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel Comune (singoli, famiglie e gruppi) che si trovano in situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, al fine di realizzare ogni forma di aiuto per la prevenzione, il sostegno ed il recupero, in possesso dei prescritti requisiti di età e di reddito.

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 22/86, si rimanda alle direttive dell'Assessorato Regionale Enti Locali la determinazione dei limiti di reddito da osservare per l'accesso ai servizi in forma gratuita o con quota a carico dell'utente, oggi regolamentata dal D.P.R.S. 19/06/2000.

ART. 3 - EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei seguenti servizi:

- 1) Attività lavorativa per gli anziani;
- 2) Assistenza domiciliare;
- 3) Assistenza igienico personale a scuola.

ART. 4 - IL SERVIZIO SOCIALE

E' la struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale.

I compiti di tale servizio sono:

- 1) conoscenza della realtà in termini di bisogno, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di dati, ricerche, indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) programmazione e coordinamento degli interventi socio-assistenziali;

- 3) coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti nel territorio;
- 4) progettazione ed attivazione di nuovi interventi, sia in forma diretta che convenzionata;
- 5) gestione, tramite proprio personale articolato per settori d'intervento, di quelle attività che si ritengono non delegabili all'esterno;
- 6) coordinamento e vigilanza dei servizi o degli interventi svolti mediante convenzione o gestiti da privati e verifica degli stessi;
- 7) raccordo e definizione di interventi integrati con quelli di carattere socio-sanitario attuati dalle UU.SS.LL. operanti nel territorio.

Il servizio sociale deve poter disporre di ulteriori competenze: statistico-informative, contabile, urbanistiche, pedagogico-educative, anche avvalendosi di professionisti presenti nella pianta organica del Comune o utilizzando esperti o consulenti esterni tramite convenzioni.

ART. 5 – L'UFFICIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale o servizio di base per l'informazione sociale costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- si rivolge all'intera comunità;
- è gratuito;
- si riferisce ad una vasta gamma di esigenze informative;
- è compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- è orientato alle esigenze ed alla specificità del territorio.

Il servizio deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale dei servizi presenti nel territorio, valutare il funzionamento degli stessi, individuare eventuali carenze e le cause che le hanno provocate, garantire notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nel territorio con riferimento alle richieste;
- f) effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati concernenti la situazione locale al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Destinatari dell'Ufficio di segretariato sociale sono:

- i cittadini, senza discriminazione di sorta;
- la comunità nel suo complesso;
- i servizi ed i relativi operatori presenti nel territorio;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti di gruppi formali e informali.

Il servizio si attua in forme diverse:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie d'interesse generale.

Il servizio sarà dotato di adeguati supporti strumentali e tecnico-amministrativi per garantire la funzionalità, la razionalità e la tempestività degli interventi e delle informazioni.

ART. 6 - IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale è un'attività svolta dall' Assistente Sociale, rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti, che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale perseguendo le seguenti finalità:.

- favorire la socializzazione dell'individuo;
- aiutare individui e gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi derivanti da uno squilibrio fra questi ed il loro ambiente;
- documentare la rispondenza dei servizi sociali erogati con i problemi che si presentano e con i nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, della famiglia, della comunità;
- promuovere interventi di prevenzione della devianza e della criminalità minorile, realizzando opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni, rivolgendo particolare attenzione alla famiglia del minore in difficoltà con specifici interventi.

Le funzioni del servizio sociale professionale si articolano in:

- a) azione diretta con le persone ed i gruppi;
- b) promozione di nuovi servizi;
- c) coordinamento delle risorse e dei programmi;
- d) coinvolgimento dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

Il servizio realizza interventi programmati e globali che tendono a trasformare il tradizionale assistenzialismo, caratterizzato da interventi molteplici e frazionati, in servizi alternativi che mirano alla realizzazione di ogni forma di aiuto per la prevenzione, il sostegno ed il recupero degli stati di bisogno.

Possono valersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune nonchè le persone presenti nel territorio anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.

Per l'organizzazione, l'amministrazione e l'attuazione del servizio, l' assistente sociale utilizza le metodologie e gli strumenti specifici della professione.

CAPO II

ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 7 – L'INTERVENTO ECONOMICO

L'assistenza economica è un mezzo attraverso il quale il Comune interviene in favore di coloro che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, al fine di soddisfare temporaneamente i bisogni essenziali assicurando un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di tutti i cittadini. Ad essa si fa ricorso quando non si ritengono adeguate le altre forme di intervento assistenziale finalizzate alla promozione umana. Trattasi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo vitale.

L'intervento economico assistenziale, finalizzato al superamento del disagio, è sottoposto a verifica e controllo dell'Assistente Sociale del Comune che programma le modalità di erogazione e gestione dello stesso

ART. 8 - DESTINATARI

Destinatari di tale intervento sono:

- cittadini e nuclei familiari in genere;
- ex detenuti disoccupati, nelle more di un inserimento nel mondo del lavoro;
- nuclei familiari vittime di perdita di vite umane afferenti il nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero con familiari detenuti specie se capofamiglia;
- ex beneficiari Enti soppressi: ENAOLI, ANMIL, ECC.;
- figli riconosciuti dalla sola madre.
- minori in stato di affidamento.

ART. 9 - QUOTA FABBISOGNO MENSILE

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo familiare, la cui entità da erogare verrà proposta dall'Assistente Sociale nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente..

ART. 10 - LIVELLO MINIMO VITALE

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoelencata tabella:

- | | | |
|---|-----|------------|
| - capo famiglia | 75% | quota base |
| - coniuge a carico | 25% | — — |
| - familiare a carico da 0 a 14 anni | 35% | — — |
| - altri familiari a carico | 15% | — — |

Per quota mensile base si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti.

ART. 11 - FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Nella valutazione del fabbisogno assistenziale si terrà conto anche dei seguenti elementi:

- 1) reddito dei singoli individui componenti il nucleo familiare;
- 2) età dei singoli componenti il nucleo familiare;
- 3) stato di salute dei singoli componenti il nucleo familiare;
- 4) capacità lavorativa in relazione all'età ed allo stato di salute;
- 5) situazione logistico abitativa;
- 6) altre situazioni particolari (vedove in attesa di pensione, detenuti, famiglie affidatarie, orfani dei lavoratori italiani, invalidi del lavoro, ecc.);
- 7) situazione patrimoniale calcolata nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12 - FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

ART. 13 - ASSISTENZA CONTINUATIVA

L'assistenza continuativa è l'erogazione di un contributo economico mensile determinato ai sensi dei precedenti articoli.

L'assistenza in forma continuativa è concessa solo ed esclusivamente a quei nuclei familiari i

cui componenti di età compresa tra i 18 ed 65 anni non siano in grado di svolgere alcuna attività lavorativa per invalidità accertata oltre il 75% o per gravi malattie comprovate da certificazione mediche specialistiche. Essa va corrisposta per il periodo stabilito dal Servizio Sociale Professionale ai cittadini residenti da almeno un anno nel Comune, sempre che non ricorra almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito che può soddisfare i bisogni fondamentali della vita;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto motivato da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) proprietà di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilità ad eccezione della sola casa di abitazione;
- e) proprietà di beni mobili voluttuari ad eccezione della sola automobile se la stessa costituisce uno strumento di lavoro o propedeutico ad esso.

ART. 14 - ASSISTENZA TEMPORANEA

L'assistenza in forma temporanea è concessa per un periodo non superiore a mesi tre a cittadini residenti da almeno un anno nel Comune e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente ed il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

ART. 15 - ASSISTENZA STRAORDINARIA

L'assistenza in forma straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale tale da richiedere un intervento urgente e di entità rilevante. In questa forma di assistenza possono essere inclusi anche cittadini non residenti.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetitività e siano di particolare gravità.

L'entità è commisurata all'eccezionalità dell'intervento entro i limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Data l'eccezionalità del contributo non si procederà al calcolo del minimo vitale, bensì alla valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dal nucleo familiare, a cura dell'Assistente sociale del Comune.

ART. 16 - SERVIZIO CIVICO

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse rivolta ai cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Blufi, privi di una occupazione e in stato di bisogno.

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di una attività lavorativa a soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio sociale, al sostegno economico delle famiglie bisognose o disgregate, ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i bisognosi che hanno inoltrato istanza di contributo economico.

Le altre forme di intervento economico avanti citati assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

Tale condizione deve risultare da valida documentazione e relazione dell'Assistente Sociale.

ART. 17 MODALITA' DI ACCESSO

Possono accedere al servizio civico le donne di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, tranne casi eccezionali indicati dall'Assistente Sociale.

Le istanze, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredate dai seguenti documenti, previa pubblicazione di apposito bando:

- Dichiarazione sostitutiva di validità annuale delle condizioni economiche del nucleo familiare;
- Certificato storico di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa o dichiarazione sostitutiva;
- Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno;

A seguito della presentazione delle istanze l'Ufficio redigerà, apposita graduatoria, tenendo conto degli elementi di valutazione per l'accesso al servizio di assistenza economica.

Per l'esame istruttorio delle istanze, sotto l'aspetto dell'ammissibilità provvede l'Assistente Sociale che propone l'intervento da effettuare e la misura dell'intervento formulando apposita graduatoria.

I soggetti richiedenti assistenza economica continuativa o temporanea che, per età e condizioni fisiche, siano idonei all'attività lavorativa, saranno chiamati (indipendentemente dalla pubblicazione del bando) a svolgere servizio civico nei settori di cui al successivo art. 18, secondo le modalità proposte dall'Ufficio dei Servizi Socio-Assistenziali.

L'immotivato e ingiustificato rifiuto di svolgere il servizio civico o l'omessa presentazione dell'istanza di ammissione al medesimo a seguito della pubblicazione del bando, sussistendone i presupposti (disoccupazione e stato di bisogno), comporta la decadenza dai benefici economici eventualmente concessi e l'impossibilità di accedervi nel corso dell'intero anno solare.

Il Servizio civico potrà essere svolto dal richiedente l'assistenza economica o, in alternativa, da un altro componente il nucleo familiare che sia disoccupato e idoneo fisicamente.

I soggetti ammessi al servizio, previa presentazione di certificato medico di idoneità fisica al lavoro, stipuleranno con il Comune apposito protocollo-disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni da eseguire potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Sia l'Ente che gli interessati potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta.

ART. 18 AMBITI D'INTERVENTO

I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere utilizzati, in linea di massima, in ambito Comunale, nei servizi di seguito elencati:

- A) Interventi integrativi per soggetti portatori di "H" e anziani non autosufficienti;
- B) Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- C) Servizio di vigilanza e di manutenzione ordinaria di strutture Comunali;
- D) Qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale d'intesa con l'Assistente Sociale ritiene opportuno avviare.

L'avviamento al servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale le cui prestazioni non sono soggette ad IVA.

Le assenze giustificate non dipendono dalla volontà del lavoratore ammesso al servizio civico

per una durata massima di due settimane, sono oggetto di recupero.

In caso di assenza ingiustificata e comunque superiore a giorni otto l'incarico verrà revocato.

L'Ufficio Servizi Sociali assicurerà le attività sulla base delle proposte formulate dall'Assistente Sociale.

Gli addetti ai turni non potranno svolgere prestazioni di durata superiore a due ore giornaliere per il periodo prestabilito.

Verrà corrisposto un compenso orario forfettario pari a € 7,00.

Detto compenso può essere aggiornato periodicamente secondo i dati relativi al costo della vita diffusi dall'ISTAT.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante l'attività, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà a conclusione delle attività su certificazione dell'Ufficio Servizi Sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, dei Responsabili dei Servizi cui viene affidato. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

ART. 19 - RICHIESTE DI ASSISTENZA ECONOMICA

Le richieste di assistenza economica, vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociali

Il Comune potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente unitamente alla dichiarazione sostitutiva di validità annuale delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Per gli orfani dei lavoratori italiani dovrà essere resa apposita dichiarazione o altro documento rilasciato dalle autorità competenti attestanti l'irreperibilità del genitore quando le cause e le circostanze della scomparsa siano sufficienti a farne ritenere il decesso.

Le dichiarazioni debbono essere rese sotto la propria responsabilità in conformità alla legge che disciplina la materia.

ART. 20 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

L'Assistente Sociale provvede a redigere rapporti sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti, valuta la prestazione di natura economica opportuna ed adeguata al fabbisogno da soddisfare ed infine formula proposte ai fini dell'ammissione del soggetto alle prestazioni, previo accertamento domiciliare, effettuato presso il domicilio dell'istante.

L'intervento economico assistenziale, finalizzato al superamento del disagio, è sottoposto a verifica e controllo dell'Assistente Sociale del Comune che programma le modalità di erogazione e gestione dello stesso.

Dall'accertamento dovrà scaturire una relazione sottoscritta dall'Assistente Sociale dove saranno contenute le proposte dell'intervento ritenute idonee, l'ammontare del fabbisogno previa verifica della situazione economica del nucleo.

Spettano quindi all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive.

Il servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica.

Il servizio sociale può richiedere ulteriori accertamenti per un ausilio nella determinazione del reddito dell'utente e del suo nucleo familiare.

ART. 21 - OBBLIGHI DEGLI ASSISTITI

E' fatto obbligo al beneficiario dell'assistenza economica di tipo continuativo o temporaneo di comunicare tempestivamente al servizio solidarietà sociale qualsiasi variazione della situazione

familiare ed economica che nel periodo di erogazione dovesse verificarsi.

ART 22 - ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Gli utenti che usufruiscono di altri servizi erogati dall'Amministrazione Comunale non possono accedere all'assistenza economica.

ART. 23 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina all'assistenza economica sono utilizzate prioritariamente per la corresponsione del livello minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nel caso in cui si rende necessario effettuare una graduatoria, questa, predisposta dall'Ufficio di servizio sociale, viene approvata dalla Giunta Municipale.

ART. 24 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Completata l'istruttoria delle richieste, le stesse corredate delle relazioni del servizio sociale professionale vengono trasmesse, unitamente alla proposta di deliberazione, all'esame della Giunta Comunale.

ART. 25 - RICORSI

Gli interessati potranno ricorrere contro la decisione della G.M. entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera.

Il servizio sociale ricevuto il ricorso provvede entro quindici giorni all'istruttoria dello stesso e lo trasmette alla Giunta Comunale con una relazione aggiuntiva.

La Giunta Comunale provvede entro quindici giorni al riesame della pratica e decide in via definitiva sull'accoglimento o rigetto del ricorso con provvedimento motivato.

ART. 26 - AZIONE DI RIVALSA

L'Amministrazione deve esercitare l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge per l'assistenza economica continuativa resa in favore di soggetti bisognosi.

L'azione di rivalsa va esercitata nei confronti dei soggetti obbligati per legge secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del C.C., il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, reddito maggiorato in funzione del carico di famiglia.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei in questione i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun soggetto componente il nucleo stesso.

L'Amministrazione notificherà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli obbligati secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del C.C. l'invito al recupero delle spese di assistenza.

Se più persone sono tenute nello stesso grado, l'invito va esteso ai medesimi soggetti chiamati in corso con l'avvertenza di proporzionare l'entità della spesa di recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun obbligato e al relativo carico familiare.

Se le persone in grado anteriore non sono in grado di sopportare in tutto o in parte l'onere, l'obbligazione può essere posta a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

In caso di rifiuto o disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune è necessario rimettere gli atti all'autorità giudiziaria competente.

L'instaurarsi di una procedura giudiziaria non deve comportare alcuna interruzione degli

interventi e dei servizi prestati ai soggetti assistiti.

L'azione di rivalsa va esercitata per l'intero costo sopportato dal Comune.

Il pagamento degli obbligati per legge dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione tramite versamento alla Tesoreria Comunale o conto corrente intestato al Comune di Petralia Soprana o vaglia postale.

CAPO III

ASSISTENZA ECONOMICA AI MUTILATI, INVALIDI DEL LAVORO E ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI

ART. 27 - SOGGETTI DESTINATARI

Hanno diritto all'assistenza i mutilati ed invalidi del lavoro e i grandi invalidi del lavoro. Ai sensi dell'art. 3 Legge 21.03.1958 n.335 sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per cause di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati od invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 Legge 15.07.1950 n. 539.

Sono considerati grandi invalidi del lavoro, i mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

La provenienza dell'invalidità degli assistibili è comprovata da apposita certificazione rilasciata dagli istituti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali italiani ed esteri.

Hanno, altresì, diritto all'assistenza fino al compimento del 18° anno di età gli orfani di padre o di madre, purchè uno dei genitori o equiparato sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi di ordine socio-economico che rendano necessaria l'assistenza del Comune e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno.

Il suddetto limite di età può eccezionalmente essere esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendono conseguire titoli di studio a livello universitario o a questo equiparabile in quanto successivo alle frequenze delle scuole medie superiori.

I requisiti che si richiedono per l'ammissione alle prestazioni economiche sono:

- a) condizioni di orfano;
- b) soggezione di uno dei genitori alle assicurazioni sociali obbligatorie,
- c) età inferiore ai 18 anni al momento del decesso del genitore;
- d) motivi di ordine economico ed ambientale che rendono necessario l'intervento.

ART. 28 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Le prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei grandi invalidi del lavoro ex A.N.M.I.L. e degli orfani dei lavoratori italiani sono dirette a coloro che versano in particolare stato di bisogno.

Le prestazioni erogabili in favore di soggetti che versano in particolare stato di bisogno, accertato con idonea documentazione, sono:

- 1) sussidi straordinari in denaro per motivi particolari;
- 2) assistenza continuativa;
- 3) assistenza temporanea;
- 4) contributi assistenziali alle spese scolastiche.

Possono beneficiare dei contributi alle spese scolastiche gli invalidi del lavoro, per se o per i figli, e gli orfani dei lavoratori italiani studenti che abbiano i seguenti requisiti:

- iscrizione, per l'anno scolastico o accademico per il quale viene richiesto il contributo, ad istituto

di istruzione secondaria e di 1° e 2° grado, o ad università, purchè:

- a) non siano beneficiari di borsa di studio;
- b) siano in regola con il corso di studio frequentato;
- c) non siano beneficiari di analoghe provvidenze da parte di altri Enti o Istituti.

La tipologia e le modalità di richiesta hanno carattere di omogeneità rispetto ad altre categorie di soggetti e nuclei assistiti nell'ambito del servizio di assistenza economica.

Unica eccezione per le categorie in oggetto è data per il calcolo dell'entità del contributo spettante; tale contributo è calcolato con le procedure dell'assistenza economica (previste dal presente regolamento) considerando per quota mensile base la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti maggiorata del 30°/°.

CAPO IV

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 45 - SOGGETTI BENEFICIARI E PRESTAZIONI

L'Amministrazione Comunale di Blufi nel contesto dei servizi socio-assistenziali istituisce per i soggetti portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della Legge 104/92, i seguenti servizi:

- a) aiuto domestico;
- b) assistenza economica;
- c) trasporto;
- d) assistenza igienico personale a scuola, direttamente o tramite speciale convenzioni stipulate con l'istituzione scolastica.

Per soggetto portatore di handicap s'intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Tali interventi, volti al raggiungimento della massima autonomia e della partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale del portatore di handicap.

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO

ART. 46 - FINALITA

Il servizio di aiuto domestico è rivolto ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata o per altra difficoltà transitoria o permanente, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Il servizio ha lo scopo prioritario di garantire la permanenza del cittadino portatore di handicap grave nel gruppo familiare e sociale di appartenenza con il contenimento del processo emarginante di istituzionalizzazione e la progressiva deistituzionalizzazione.

ART. 47- ACCERTAMENTO

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente per legge che dovrà proporre l'intervento assistenziale

ritenuto più idoneo finalizzato al recupero, alla socializzazione e, comunque, ad alleviare la menomazione del soggetto portatore di handicap.

ART. 48 - GRADUATORIA

Qualora l'Amministrazione, nel caso di insufficienza di fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste provvederà tramite l'apposito ufficio servizi sociali a formulare una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità come segue:

- a) livello di gravità dell'handicap in relazione al grado di autosufficienza del soggetto e del nucleo familiare;
- d) reddito del soggetto e di tutti i membri del nucleo familiare;
- c) disagio abitativo dell'alloggio;
- d) coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza.

ART. 49 - PRESTAZIONI

Il servizio di aiuto domestico si concretizza nelle seguenti prestazioni:

- a) aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento dal letto, pulizia personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari;
- b) disbrigo delle faccende domestiche: riordino e governo dell'abitazione in cui il soggetto assistito vive.

ART. 50 - OPERATORI

Il servizio di aiuto domestico e tutte le prestazioni che s'intendono realizzare dovrà essere effettuato da personale qualificato in possesso di idoneo titolo di assistente domiciliare conseguito a conclusione di regolare corsi di formazione.

Il rapporto dovrà essere di un assistente domiciliare ogni due soggetti assistiti gravi.

ART. 51- MODALITA' DI EROGAZIONE

Il servizio verrà erogato giornalmente o a giorni alterni, sulla base della valutazione effettuata dall'Assistente Sociale e della disponibilità finanziaria dell'Ente per una durata a prestazione che va da due ore giornaliere o ad una ora, secondo la valutazione dell'Assistente Sociale in riferimento al disagio del soggetto.

ART. 52 - CONTROLLI

Il Comune effettuerà controlli ed ispezioni atti a verificare il regolare svolgimento dei servizi.

ART. 53 - ISTANZE

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio servizi sociali apposita istanza corredata da:

- Dichiarazione sostitutiva di validità annuale delle condizioni economiche del nucleo familiare;
- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio competente attestante il tipo ed il grado di handicap e relativa proposta di intervento.

ART. 54 – ISTRUTTORIA AMMISSIONE AL SERVIZIO

Le istanze saranno istruite dal Servizio Sociale Professionale che provvederà a formulare la

graduatoria degli utenti da assistere e la sottoporrà all'approvazione dell'Organo competente.

ART. 55 -DETERMINAZIONE REDDITO- ACCESSO GRATUITO E COMPARTECIPAZIONE

L'intervento è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto non superi i limiti di redditi prefissati dalla normativa vigente

Per particolari prestazioni in favore disabili inseriti in nuclei familiari diversi, potrà esser considerato una diversa composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito, qualora lo richiedono particolari esigenze opportunamente valutate e proposte dall'Assistente Sociale in base alla normativa vigente.

ART. 56 GESTIONE DEL SERVIZIO

All'affidamento e gestione del servizio di assistenza domiciliare si provvede nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 57 – FINALITA'

Il servizio di sostegno economico è rivolto ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali, è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi ed è concesso dietro proposta dell'equipe che ne ha certificato il tipo e gravità dell'handicap.

ART. 58 - ISTANZE E AMMISSIONI

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio servizi sociali apposita istanza corredata dalla documentazione di cui al servizio di aiuto domestico.

Le istanze saranno istruite dall'Assistente Sociale che provvederà a formulare la graduatoria da sottoporre all'Organo competente.

I criteri sono gli stessi previsti per il servizio di aiuto domestico.

ART. 59 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO E LIMITI DI REDDITO

La misura dell'intervento potrà arrivare fino ad un terzo dell'indennità di accompagnamento erogato dallo Stato.

Il limite di reddito per l'accesso al servizio è quello previsto dalla normativa vigente.

SERVIZIO TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE

ART. 60 – FINALITA'

Il Comune può erogare in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, sulla scorta dei prospetti trimestrali visti dalle UU.SS.LL. con cui gli Enti sono convenzionati, un contributo di compartecipazione a copertura del servizio di trasporto per il raggiungimento del centro di

riabilitazione su proposta dell'Assistente Sociale.

ART. 60 BIS - DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art.3, comma 3, che effettuano cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati.

ART.60 TER - CONTRIBUTO

L'intervento economico di cui all'art. 60 bis del presente regolamento consiste nel rimborso del biglietto di andata e ritorno con mezzi pubblici di linea, per un massimo di euro 15,00 giornalieri, o nel caso di impossibilità ad usufruire del mezzo pubblico, nel rimborso del costo del carburante per l'uso dell'auto privata, pari ad 1/5 del costo della benzina e/o gasolio – gas per ogni chilometro effettuato fino ad un massimo di euro 15,00 giornalieri complessivi, per raggiungere i centri di riabilitazione o ospedali che si trovano nell'ambito Provinciale (Palermo - Bagheria – Cefalù – Lascari - Termini Imerese - Petralia Sottana).

Tale contributo viene erogato purché sussistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;

ART. 60 QUATER - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, devono inoltrare domanda, in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio Segretariato Sociale, (è possibile avvalersi del modello predisposto dal settore competente), corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'art.3 – comma 3 legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialistici dell'ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- Certificazione rilasciata dal centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;
- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto intestato al portatore di handicap o al tutore, amministratore di sostegno o ad un familiare;
- Originale dei biglietti del servizio pubblico di linea;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;

Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (legge 4 aprile 2012 n.35);

L' istante nella domanda di rimborso kilometrico dovrà dichiarare di essere impossibilitato ad utilizzare un mezzo pubblico di trasporto;

ART. 60 QUINQUES - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contributo fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km effettuato, sarà aggiornato consultando quadrimestralmente il tariffario ACI dei prodotti petroliferi.

Il rimborso sarà effettuato ogni quadrimestre con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante, ai sensi dell'art. 60 quater sopra citato, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili

ART. 60 SEXIES - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito Provinciale.

Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dall'art. 60 quater a corredo dell'istanza di rimborso.

CAPO V ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 61 – FINALITA' E NATURA DELL'ASSISTENZA

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce prestazioni di carattere socio-assistenziale, infermieristico e riabilitativo all'utente presso il suo domicilio, per favorire la permanenza dell'anziano, dell'ammalato, del minore nel proprio ambiente evitando di ricorrere a forme di ospedalizzazione e di istituzionalizzazione.

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura:

- disbrigo faccende domestiche;
- preparazione e fornitura pasti;
- raccolta, lavaggio e riconsegna di biancheria;
- acquisto di alimenti o di altri generi;
- espletamento pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione psicomotoria.

ART. 62 - DESTINATARI

Possono beneficiare delle suddette prestazioni:

- persone anziane parzialmente o non autosufficienti con carente supporto familiare o impossibilitato.
- madri di famiglia che, per contingenze varie, non possono accudire agli obblighi domestici;
- minori;
- altri soggetti in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

Il servizio di assistenza domiciliare ha come oggetto il nucleo familiare nel suo complesso o singoli membri di esso ai quali vengono fornite prestazioni specifiche, sempre nel contesto familiare, integrandone le funzioni proprie.

Determinanti, ai fini dell'accesso al servizio, sono il livello di autosufficienza, l'età, la situazione familiare e il livello di reddito. Quest'ultimo sarà preso in considerazione anche per stabilire l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

ART. 63 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani è rivolto ad anziani preferibilmente non inseriti in altri nuclei familiari.

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socioeconomico, ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza determinandone l'isolamento, la esclusione e la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una diagnosi sia sociale che medica, nei casi in cui ricorre la necessità, una serie di prestazioni che consentono loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera.

ART. 64 - PRESTAZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

a) AIUTO DOMESTICO

Dovrà essere assicurata l'igiene giornaliera e straordinaria degli ambienti, il disbrigo di faccende domestiche, il riordino del letto, ausilio nella preparazione dei pasti, interventi per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliera ed accompagnamento all'esterno per l'eventuale disbrigo di commissioni.

Il servizio sarà espletato in forma unica o bisettimanale da concordare con l'utente, per un totale di 2 ore settimanali per ogni utente.

Verrà espletato da n. 1 assistente domiciliare ogni 8/12 anziani.

b) IGIENE E CURA DELLA PERSONA

Il servizio si intende come valido ausilio per favorire l'autosufficienza dell'anziano nelle attività giornaliera: aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia personale, cambio frequente degli indumenti, vestizione, assunzione dei pasti. Il servizio verrà effettuato tutti i giorni, per il tempo che si riterrà necessario.

c) ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Dovranno essere assicurati gli interventi nel proprio mansionario in relazione ai bisogni segnalati dal medico curante della persona anziana: controllo sanitario in generale, controllo di terapie ed eventuali medicazioni, prelievo per analisi cliniche, prevenzione e cura delle piaghe da decubito, cambio di catetere ecc.. Il servizio sarà effettuato settimanalmente o, in caso di accertata necessità, con più prestazioni settimanali. Verrà espletato dall'infermiere professionale ogni 50 anziani, circa secondo le indicazioni dell'Assistente Sociale sulla base delle esigenze dell'utenza.

d) RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA

Il servizio consiste nell'eseguire massaggi o ginnastica rieducativa e nell'attuare terapie specifiche per dolori provocati da artrite, sciatalgie e similari, dietro indicazione del medico specialista. Il servizio sarà effettuato da un fisioterapista ogni 8 anziani assicurando due cicli non continuativi di 12 sedute ciascuno. Per casi particolari e gravi di anziani completamente allettati, dietro richiesta del medico specialista, in collaborazione con l'equipe Handicaps dell'Azienda USL, sarà predisposto il piano riabilitativo.

e) TELESOCCORSO

Tale servizio è finalizzato a migliorare la qualità della vita di anziani socialmente svantaggiati che vivono soli e senza supporto familiare. Esso rappresenta un tempestivo ed efficace intervento di assistenza.

f) RACCOLTA, LAVAGGIO, STIRATURA E RICONSEGNA BIANCHERIA

Dovrà provvedersi al ritiro della biancheria una volta la settimana per il lavaggio, stiratura e riconsegna a domicilio della stessa; la riconsegna avverrà lo stesso giorno della settimana successiva. Ciascuna persona anziana non potrà consegnare biancheria da lavare di peso superiore a tre chili. Sono esclusi dal servizio tappeti, copriletto, coperte, cappotti ed altro materiale pesante ed ingombrante.

g) DISBRIGO PRATICHE

Dovrà essere effettuato da un ausiliario ogni 50 anziani o, in mancanza, dagli assistenti domiciliari.

h) SOSTEGNO MORALE E PSICOLOGICO

Il servizio sarà effettuato dall'assistente sociale ed è finalizzato al sostegno morale e psicologico della persona anziana per il superamento di difficoltà oggettive e soggettive, per agevolare i rapporti con la famiglia, per facilitarne la permanenza nell'ambito sociale in cui vive o più semplicemente per aiutarla a superare il senso di solitudine e di emarginazione, per ravvivare il suo interesse per i fatti del giorno (politici, sportivi, cerimonie, programmi radiofonici e televisivi), per sollecitarla alla lettura di giornali, per informarla su spettacoli e manifestazioni folcloristiche. L'obiettivo generale è soprattutto far sì che l'anziano si senta un elemento utile alla collettività.

Il servizio sarà effettuato tutti i giorni, esclusi i festivi, per un massimo di un'ora settimanale per ogni utente, e verrà espletato da un Assistente sociale ogni 50 anziani.

L'Assistente sociale trasmetterà all'Amministrazione Comunale relazione scritta mensile su queste specifiche prestazioni.

i) FORNITURA DI PASTI CALDI

Verrà fornito un pranzo completo giornalmente.

ART. 65 - RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO E DECORRENZA

Per l'ammissione al servizio gli interessati dovranno presentare istanza all'ufficio servizi sociali, specificando le prestazioni richieste. L'istanza, compilata su moduli predisposti dal Servizio Sociale (allegato "A" al presente regolamento) deve essere corredata da:

Dichiarazione sostitutiva di validità annuale delle condizioni economiche del nucleo familiare (Attestazione ISEE);

Certificato medico sulle condizioni psicofisiche (allegato "B") e soprattutto sul grado di autosufficienza dell'anziano (allegato "C").

Vengono ammessi inizialmente coloro che si posizionano in graduatoria entro il numero di anziani assistibili in funzione della disponibilità finanziaria del Comune.

In caso di rinuncia, morte o assenza potratte per oltre 30 giorni, fatta eccezione per ricoveri o gravi situazioni familiari di qualche anziano assistito, si procederà alla sua sospensione scorrendo la graduatoria, senza ulteriore atto deliberativo.

La valutazione delle istanze è rimessa all'Ufficio Servizi Sociali del Comune secondo i parametri precedentemente stabiliti

Eventuali casi particolari di grave e comprovata necessità che si dovessero presentare in periodi diversi dell'anno saranno valutati di volta in volta dall'Assistente sociale o in mancanza Ufficio Servizi Sociali del comune che adotterà le proprie determinazioni per l'inserimento in graduatoria

ART. 66 - LIMITI DI ETÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

L'età per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare anziani è quella prevista dalle LL.RR. 87/81 e 14/86 e cioè 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

ART. 67 - PROFILI PROFESSIONALI E RAPPORTO OPERATORI - UTENTE

La varietà delle prestazioni richiede l'intervento di operatori con qualifiche diverse in relazione ai servizi offerti:

- 1) Assistente sociale con funzione di coordinatore del servizio
- 2) Assistenti domiciliari (1/8 – 1/12);
- 3) Infermiere professionale (rapporto 50/55);
- 5) Fisioterapista.

ART. 68 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO – GRATUITA' DEL SERVIZIO -

COMPARTECIPAZIONE

Alla determinazione del reddito complessivo di ciascun nucleo familiare concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli componenti la famiglia anagrafica.

Per particolari prestazioni di assistenza domiciliare per anziani di età superiore ad anni 65, non autosufficienti e per i disabili inseriti in nuclei familiari diversi, potrà essere considerato una diversa composizione del nucleo familiare, ai fini della determinazione del reddito, qualora lo richiedono particolari esigenze opportunamente valutate e proposte dall'Assistente Sociale od in mancanza dall'Ufficio Servizi Sociali nel rispetto della normativa vigente.

I criteri per l'accesso gratuito e la compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani sono quelli previsti dalla normativa vigente.

ART. 69 - OBBLIGO DEL COMPARTICIPANTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il pagamento del servizio a contribuzione erogato nel mese dovrà essere effettuato in seguito alla comunicazione del servizio sociale entro dieci giorni dalla comunicazione tramite versamento alla tesoreria comunale o sul conto corrente intestato al Comune, o vaglia postale.

Il mancato versamento da parte dell'obbligato comporterà la sospensione automatica del servizio.

ART. 70 - AZIONE DI RIVALSA

L'azione di rivalsa va esercitata per l'intero costo sopportato dal Comune al netto dell'eventuale partecipazione dell'utente solo per il servizio di fornitura pasti caldi, igiene e cura della persona e ritiro e riconsegna biancheria.

Rimangono esclusi dall'azione di rivalsa gli oneri relativi alle prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo, di governo dell'alloggio, disbrigo pratiche e sostegno morale-psicologico ed iniziative varie risocializzanti a domicilio o presso strutture aperte.

Va esercitata nei confronti dei soggetti obbligati per legge, secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del codice civile, il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, reddito maggiorato in funzione del carico di famiglia.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei in questione i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun soggetto componente il nucleo stesso,

L'Amministrazione notificherà con lettera raccomandata con avviso di ritorno agli obbligati secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del CC l'invito a contribuire al costo delle prestazioni erogate.

Se più persone sono tenute nello stesso grado, l'invito va esteso ai medesimi soggetti chiamati in concorso con l'avvertenza di porporzionare l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun obbligato e al relativo carico familiare.

Se le persone di grado anteriore non sono in grado di apportare in tutto o in parte l'onere, l'obbligazione può essere posta a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Nel caso di rifiuto o disaccordo sull'entità della quota fissata del Comune è necessario rimettere gli atti all'autorità giudiziaria competente.

L'instaurarsi di una procedura giudiziaria non deve comportare alcuna interruzione degli interventi e dei servizi prestati ai soggetti assistiti.

Il pagamento degli obbligati per legge dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione tramite versamento alla tesoreria comunale o con conto corrente intestato al Comune o vaglia postale.

ART. 71 - DIVIETO EROGAZIONE PRESTAZIONI

Ai soggetti che percepiscono l'indennità di accompagnamento non saranno erogate le prestazioni di aiuto domestico e di igiene e cura delle persona.

ART. 72 - LIMITE MASSIMO DI ANZIANI ASSISTIBILI

Il servizio può essere erogato per un numero di utenti che di anno in anno verrà determinato in base alle proposte formulate dall'Assistente Sociale od in mancanza dall'ufficio servizi sociali e alle relative disponibilità finanziaria..

L'Ufficio dei Servizi sociali si riserva di elevare il numero degli utenti da assistere per un massimo di cinque unità da destinare ai casi urgenti e necessari che dovessero verificarsi dopo l'approvazione del programma di cui al comma precedente.

ART. 73- CRITERI PER L' AMMISSIONE AL SERVIZIO

I criteri per la determinazione degli anziani da assistere sono quelli previsti nell'All."D"

ART. 74 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze saranno istruite dal Servizio Sociale che provvederà a formulare la graduatoria che verrà sottoposta al parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Anziani e trasmessa successivamente alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.

ART.75 - GESTIONE DEL SERVIZIO

All'affidamento e gestione del servizio di assistenza domiciliare si provvederà nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente..

ART. 76 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale provvede alla vigilanza, al controllo ed al coordinamento del servizio assistenza domiciliare, al fine accertarne il buon andamento.

CAPO VI

ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

ART. 77 - SERVIZI IN CUI UTILIZZARE GLI ANZIANI

L'amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, può destinare gli anziani ai servizi di:

- A) Recupero delle attività artigianali locali e della letteratura popolare orale (lavorazione del legno e del ferro, lavori di tessitura, intreccio, ricamo, uncinetto, etc., registrazione e trascrizione della letteratura popolare orale);
- B) Sorveglianza e cura dei giardini e parchi pubblici, verde pubblico e cimiteriale;
- C) Sorveglianza presso le Scuole;
- D) Attività di vigilanza alunni sullo Scuolabus;
- E) Attività di sostegno bambini non autosufficiente frequentanti la Scuola Materna;
- F) Attività di sostegno nei confronti di anziani e inabili (Letture, compagnia e servizi similari);

ART. 78 - DESTINATARI

L'aspirante, residente nel Comune di Blufi, che abbia compiuto l'età di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, deve produrre domanda, in carta libera, allegando i documenti richiesti dal bando redatto dall'Ente;

ART. 79 - MODALITA' DI RECLUTAMENTO

Con apposito bando sarà pubblicizzato l'intendimento dell'Amministrazione di inserire gli anziani in servizi comunali a carattere socializzante.

Nel bando saranno indicate le modalità ed il termine di presentazione delle domande, il numero degli anziani da inserire, i servizi ai quali verranno destinati, la durata dell'inserimento.

Le domande dovranno essere presentate su appositi modelli e alle stesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Dichiarazione sostitutiva di validità annuale delle condizioni economiche del nucleo familiare.

3) Certificato medico attestante il requisito previsto per l'espletamento delle attività.

ART. 80 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

Il coordinamento delle attività è affidato al Comando dei Vigili Urbani e all'Ufficio Servizi Sociali.

Gli anziani utilizzati nelle attività lavorativa saranno muniti di una fascia a bracciale con ivi indicato "Comune di Blufi - Servizi Sociali".

ART. 81 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore per giorno, a secondo del servizio ed il vincolo di orario deve essere determinato dai servizi stessi.

Gli anziani possono essere riconfermati nell'attività lavorativa solo 2 volte per anno e, comunque, con un intervallo di almeno tre mesi.

Con gli stessi saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Sia l'Amministrazione Comunale, sia gli addetti possono, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza bisogno di preavviso, con semplice comunicazione scritta che deve pervenire tempestivamente.

ART. 82 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli operatori che prestano servizio sono assicurati a cura dell'ufficio di ragioneria sia per eventuali infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 83 - COMPENSO ORARIO

Il compenso orario forfettario, viene fissata in € 3,632 per i giorni feriali e in € 4,821 per i festivi, da adeguare annualmente all'indice ISTAT del costo della vita per i familiari di operai ed impiegati.

Hanno diritto al compenso intero gli anziani il cui reddito complessivo familiare non superano i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente.

In presenza di reddito superiore si procederà alla riduzione del compenso nel rispetto della

normativa vigente.

. Il pagamento del compenso avverrà su presentazione di apposito prospetto a firma degli addetti al coordinamento e sarà disposto con apposito provvedimento.

ART. 84 - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Le istanze saranno istruite dal Servizio sociale e sarà formulata la graduatoria degli ammessi al beneficio secondo i seguenti criteri:

- età
- reddito

Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

Sarà ammesso un numero di partecipanti entro il limite della disponibilità finanziaria prevista nel programma.

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il più anziano.

CAPO VII ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SCUOLA

ART. 85– FINALITA'

Il Comune ai fini dell'integrazione prescolastica e scolastica può attivare il servizio d'assistenza igienico - personale a scuola, affidando detto servizio nel rispetto della normativa vigente o tramite speciali convenzioni stipulate con l'Istituto scolastico.

ART. 86 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto ai soggetti portatori di handicap inseriti a scuola non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- Igiene e cura della persona;
- Accompagnamento degli alunni disabili sullo scuolabus comunale, se funzionante, nonché all'interno della struttura scolastica di appartenenza;
- Trasporto con mezzo adeguato dall'abitazione a scuola e viceversa in mancanza di idoneo mezzo Comunale.

Il servizio comprende quegli atti di assistenza e di igiene personale che si rendono necessari durante le ore di attività scolastiche entro il limite massimo delle quattro ore antimeridiane o eventualmente ridotte secondo la gravità dell'handicap e la disponibilità finanziaria, previa valutazione e proposta dell'Assistente Sociale.

ART. 87 - OPERATORI

ISTRUTTORIA ISTANZE E AMMISSIONE

IL servizio viene richiesto dall'Autorità Scolastica e l'istanza dovrà essere corredata dalla certificazione medica, rilasciata dagli Operatori competenti dell'Azienda A.S.L.

L'istruttoria della pratica è affidata all'Assistente Sociale del Comune che provvederà ad assicurare il servizio, previa adozione degli opportuni provvedimenti.

L'intervento è gratuito in quanto garantisce il diritto all'istruzione, all'educazione e all'integrazione scolastica dei minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico.

ART. 88 - FINANZIAMENTO

Il rapporto operatore - soggetto portatore di handicap è stabilito nella misura di una unità per 4/5 soggetti handicappati inseriti nello stesso plesso scolastico in attuazione della L.R. n.16/86

Nel caso in cui gli alunni assistiti si trovano in plessi scolastici dislocati nelle varie frazioni del comune il suddetto rapporto è suscettibile di variazione e le ore dell'operatore impegnato, potranno essere suddivise su proposta dall'Assistente Sociale, tra i soggetti appartenenti a più plessi tenuto conto della distanza chilometrica intercorrente.

L'attuazione dei suddetti interventi in favore dei soggetti portatori di handicap è comunque subordinata alla effettiva disponibilità finanziaria del Comune.

ART. 89 - COMMISSIONE CONSULTIVA

I programmi, le iniziative e le attività relative agli anziani sono sottoposte al parere di una commissione consultiva, nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1.9.1993 n. 26, costituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7.8.1990 n.27 e resa obbligatoria dalla L.R. 30/93 da:

- Sindaco o Assessore delegato - Presidente
- n. 4 rappresentanti sindacali dei pensionati segnalati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale addetto al servizio di solidarietà sociale.

Ai componenti della commissione, escluso il presidente ed il segretario, verrà corrisposto un gettone di presenza nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 90 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

I regolamenti comunali posti in essere dal Comune riguardanti l'erogazione di servizi socio assistenziali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati.

ART. 91 - NORMA DI RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.